La via per il rilancio
LE NOVITÀ DELLA MANOVRA ESTIVA

La decorrenza. Dal 2010 obbligo di dichiarazione preventiva
La particolarità. Sì al modello annuale in forma autonoma

Compensazioni con visto

Per i crediti Iva oltre i 10mila euro serve l'attestato di conformità

Luca Gaiani

Crediti Iva compensabili sotto la lente del Fisco. Per le compensazioni nel modello F24 che superano 10mila euro, scatta dal 2010 l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione sottoponendola a visto di conformità da parte di un commercialista o di un consulente. I dubbi dei lettori che accedono al Forum sulla manovra organizzato dal Sole 24 Ore riguardano (come riportato sulla scheda qui accanto) in particolar modo il calcolo della soglia e l'eventuale cumulo tra crediti annuali e infrannuali.

Attualmente, e sino a fine 2009, le compensazioni dei crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione annuale (Iva, Ires, eccetera) possono effettuarsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, a prescindere dalla data di trasmissione del modello da cui risulta il credito. Per i crediti infrannuali, si parte invece dall'inizio del trimestre successivo.

Dal 1° gennaio 2010 (come chiarito dall'agenzia delle Entrate nel comunicato del 2 luglio scorso), si creerà invece un duplice regime. Per la compensazione Iva fino a 10mila euro annui, e per quella di tutti gli altri crediti di imposta, restano le regole attuali. L'utilizzo di crediti Iva annuali o infrannuali che eccede la soglia di 10mila euro sarà invece possibile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Per effettuare le compensazioni, dunque, vi sarà una corsa all'invio delle dichiarazioni e a questo fine la manovra ha introdotto la possibilità di presentare il modello Iva annuale in forma autonoma. Sarà però necessario che il Fisco metta a disposizione modelli, software di controllo e canale telematico di invio già dai primi giorni di gennaio. Rispetto a oggi, inoltre, nessuna compensazione in eccesso rispetto ai 10mila euro potrà più effettuarsi alla scadenza del 16 gennaio.

LA REPRESSIONE
Per chi rilascia certificazioni infedeli il rischio di una sanzione compresa tra 258 e 2.582 euro

Un primo interrogativo che si pone riguarda il calcolo dell'importo che fa scattare i nuovi adempimenti. Ciò che rileva non è l'ammontare del credito compensabile, quanto l'importo effettivamente utilizzato. Così, ad esempio, un contribuente con un credito Iva annuale di 100mila euro potrà compensare già dal 16 gennaio 2010, e senza formalità, i primi 10mila euro, mentre per ogni ulteriore compensazione (anche di un solo euro) dovrà rispettare le nuove norme.

Un ulteriore dubbio si pone in presenza di crediti Iva sia annuali sia infrannuali. La norma sembra introdurre un tetto unico e generalizzato per le compensazioni di entrambe le eccedenze anche se la questione dovrà essere confermata dall'Agenzia. Riprendendo l'esempio di prima, dunque, se per il primo trimestre 2010 il contribuente ha conseguito un ulteriore credito Iva di 5mila euro, potrà compensarlo solo rispettando le nuove regole.

Per i crediti Iva annuali, la compensazione risulterà soggetta a un adempimento ulteriore rispetto alla presentazione della dichiarazione. Il modello dovrà essere accompagnato dal cosiddetto visto di conformità rilasciato da un commercialista o da un consulente del lavoro. In alternativa, per le società con obbligo di controllo contabile si potrà far sottoscrivere la dichiarazione da parte del revisore, con attestazione circa l'espletamento dei controlli richiesti per il visto.

Occorrerà in particolare che risulti controllata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per chi rilascia attestazioni infedeli circa le verifiche per il visto di conformità, scattano le sanzioni previste dall'articolo 39 del Dlgs 241/97, che vanno da un minimo di 258 a un massimo di 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, verrà effettuata un'apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Le nuove regole, finalizzate a contrastare diffusi fenomeni di evasione nel settore delle compensazioni fiscali, comporteranno un aggravio dei costi per le aziende per le parcelle dovute ai loro professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUESITO DEL GIORNO

Per le compensazioni del credito Iva 2008, che verranno effettuate nei prossimi mesi, è già in vigore la disciplina introdotta dalla manovra d'estate? E per l'utilizzo del credito Iva infrannuale del secondo trimestre 2009 e di quelli successivi, valgono già le nuove formalità? Il tetto di 10mila euro riguarda il credito Iva o l'ammontare effettivamente compensato? Ai fini della verifica della soglia di 10mila euro, le compensazioni di credito annuale e infrannuale si cumulano oppure vale una soglia distinta per ciascuna tipologia di credito? Da quando si potrà compensare il credito che eccede i 10mila euro? Sono previsti ulteriori adempimenti per la dichiarazione da cui emerge il credito? Vi sarà un aumento dei costi amministrativi per le aziende? Che cosa cambierà per le compensazioni degli altri crediti di imposta?

SPECIALE ONLINE

I chiarimenti per i navigatori

Manovra d'estate, parola agli esperti: in questa pagina sono riportate le risposte degli esperti del Sole 24 Ore alle domande inviate dai lettori tramite il sito internet del quotidiano (*www.ilsole24ore.com*). Da venerdì scorso, infatti, sul sito è a disposizione uno «Speciale» dedicato alle misure introdotte con il decreto legge 78/09 (la «manovra d'estate») e in vigore dal 1° luglio. I lettori potranno inviare domande tramite il sito anche nei prossimi giorni.

Per facilitare la raccolta dei quesiti e la consultazione delle risposte, la manovra è stata suddivisa in tre macroaree: il Fisco, il lavoro e le misure per le famiglie. Ciascuna macroarea è poi suddivisa in sottocategorie (si veda la scheda qui accanto).

Lo speciale sul sito contiene inoltre l'Abc della manovra e i chiarimenti sui contenuti divisi per area. Ogni giorno, poi, il lavoro viene ulteriormente arricchito: da ieri, per esempio, sono disponibili un approfondimento sui decreti attuativi e le indicazioni operative predisposte dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Dieci aree

Fisco
- L'agevolazione Tremonti-ter
- Le compensazioni e la svalutazione dei crediti
- I paradisi fiscali e le Cfc
- Le novità per la riscossione
- I pagamenti-lumaca della pubblica amministrazione

Lavoro
- La cassa integrazione e i contratti di solidarietà
- Gli incentivi per il lavoro autonomo
- Il pubblico impiego

Famiglie
- Il tetto al "massimo scoperto"
- Le semplificazioni per i mutui e i bonifici

Gli esperti
- Arturo Bianco
- Angelo Busani
- Andrea Cioccarelli
- Enzo De Fusco
- Luca Gaiani
- Maria Rosa Gheido
- Luigi Lovecchio
- Benedetto Santacroce

Le domande inviate al sito internet del Sole 24 Ore e le risposte degli esperti

Pubblichiamo la seconda serie di risposte ai quesiti inviati online. La prima parte è stata pubblicata ieri

FISCO

L'AGEVOLAZIONE "TREMONTI-TER"

16

Il decreto legge 78/2009 stabilisce che per gli acquisti di beni strumentali occorre considerare la data di consegna o spedizione come indicata nel ddt emesso dal fornitore a supporto della vendita.
È quindi irrilevante la data della fattura o del pagamento.
Si deduce quindi che nel caso di un acconto versato e fatturato prima del 1° luglio 2009 è irrilevante ai fini dell'ammissibilità della spesa se l'impianto verrà consegnato nel periodo agevolato luglio 2009-giugno 2010.
È giusto?
Sì. È agevolabile l'acquisto di un macchinario (rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco) consegnato nel periodo agevolato ancorché siano stati corrisposti acconti anteriormente al 1° luglio 2009.

17

Da quale data gli investimenti in macchinari saranno agevolabili? E per quanto riguarda gli acconti e le caparre pagate prima dell'entrata in vigore del decreto, rientreranno o meno nell'agevolazione?
Sono agevolabili gli investimenti in macchinari della divisione 28 della tabella Ateco, effettuati nel periodo 1° luglio 2009-30 giugno 2010. Per individuare il momento di effettuazione dell'investimento, rilevano seguenti criteri: per gli acquisti di beni, si considera la data di consegna o spedizione (irrilevanti clausole di riserva della proprietà); per gli investimenti realizzati mediante contratti di appalto, rileva il momento di ultimazione del bene ovvero, in presenza di stati di avanzamento lavori liquidati a titolo definitivo per parti dell'opera suscettibili di distinte consegne al committente, l'importo risultante dal Sal; per gli investimenti in leasing si considera la consegna del bene all'utilizzatore, salvo che per il "leasing appalto", per il quale valgono le regole descritte al punto precedente. È in ogni caso irrilevante il pagamento di acconti e caparre.

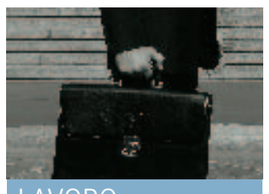

LAVORO

IL PUBBLICO IMPIEGO

18

Ho lavorato per una pubblica amministrazione attraverso una cooperativa sociale, vincitrice di regolare gara d'appalto per alcuni anni. In caso di concorso pubblico per assumere personale con le funzioni fino a oggi realizzate, che richieda esperienza nel pubblico impiego, questo periodo di lavoro è da considerarsi valido? Oppure sono considerati validi solo i periodi di tempo all'interno di contratti diretti con la Pa anche se a tempo determinato?
Le singole pubbliche amministrazioni possono, nell'ambito dei bandi di concorso pubblico, decidere di valutare tra i titoli l'esperienza maturata presso una cooperativa sociale che ha lavorato con la stessa: siamo nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale e non vi è alcun obbligo in questa direzione. Questo obbligo invece si deve considerare sussistente per i periodi prestati alle dipendenze della Pa con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Ovviamente l'anzianità maturata presso la cooperativa sociale non dà alcun titolo alla stabilizzazione.

19

Il blocco delle assunzioni previsto dal comma 7 dell'articolo 17 può riguardare anche le Agenzie fiscali?
La norma è mal formulata, ma ad avviso di chi scrive siamo in presenza di questa condizione in quanto la disposizione è dettata per incentivare le Pa, attraverso la sanzione in caso di mancato rispetto e il divieto nelle more dell'emanazione dei provvedimenti previsti, a rispettare i tetti di spesa che sono previsti dallo stesso articolo al precedente comma 3. In questo senso va la relazione tecnica illustrativa del Dl 78/2009, che testualmente prevede: «In funzione della maggiore efficacia possibile degli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, viene disposto quale misura sanzionatoria il divieto di nuove assunzioni, per le amministrazioni e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3. Vengono comunque fatte salve 1e assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione alla peculiarità di taluni settori».

20

Assunte a seguito di concorso pubblico il 9 ottobre 2006, vorremmo sapere se esistono gli estremi per la stabilizzazione al raggiungimento dei 3 anni: se è necessario il concorso e se quest'ultimo deve essere indetto dalla regione o dall'ente stesso, essendo l'ente in questione un ente strumentale della regione. È possibile che l'ente stabilizzi direttamente senza concorso? Se sì, qual è la procedura? Possiamo far valere qualche diritto o è discrezionale? Puntualizziamo che tutto il personale è a tempo determinato.
Il personale di cui al quesito è stabilizzabile se il contratto iniziale prevedeva l'assunzione per un periodo di almeno 3 anni o se, anche a seguito di proroga disposta entro la fine di settembre 2007, tale durata minima è stata maturata ovvero sarà maturata fino al 31 dicembre 2012. Se questo periodo è già maturato o sarà maturato entro dicembre 2009, la stabilizzazione potrà essere effettuata direttamente, se all'atto della assunzione è stata superata una prova concorsuale pubblica, ovvero con concorso interamente riservato ovvero tramite una quota riservata nell'ambito di un concorso pubblico. Se il periodo matura tra i giorni 1° gennaio 2010 e 31 dicembre 2012 la stabilizzazione potrà avvenire, ai sensi dei commi 10 e seguenti dell'articolo 17 del Dl 78/2009, esclusivamente tramite riserva non superiore al 40% del totale dei posti messi a concorso ovvero valorizzando adeguatamente l'esperienza maturata in termini di punteggio nel concorso pubblico. Ovviamente le stabilizzazioni possono essere effettuate nel tetto delle assunzioni che l'ente è abilitato a effettuare sulla base della normativa esistente e delle direttive della regione. Comunque il potere di avviare le procedure di stabilizzazione appartiene all'ente. La scelta della stabilizzazione appartiene alla sfera della discrezionalità della amministrazione e i dipendenti precari non possono vantare alcun diritto in questa direzione.

21

Penso che il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 17 del Dl 78/2009 è una norma incongrua nel contesto in cui è stata inserita: in quel contesto si fa riferimento ai cosiddetti enti inutili da riordinare e non a tutta la pubblica amministrazione. Così come strutturata, la disposizione implicherebbe che il divieto di assunzione sia da intendersi esteso a tutta la Pa a eccezione dei vigili del fuoco, corpi di polizia eccetera. Questa conclusione è in conflitto con i precedenti commi 3, 5 e 6. Per quel che mi risulta, essendo studioso di diritto del lavoro, le amministrazioni pubbliche sono andate in tilt a causa di questa malformazione della norma.
Si conviene con il giudizio sulla cattiva formulazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 dell'articolo 17 del Dl 78/2009. Ad avviso di chi scrive, anche sulla base della relazione tecnica di accompagnamento al Dl, la norma vuole dettare la sanzione del divieto di assunzione per le amministrazioni inadempimenti rispetto all'obbligo di contenimento della spesa previsto dal comma 3 dello stesso articolo e la sospensione delle stesse fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al citato comma 3. Infatti, la relazione tecnica precisa testualmente che «in funzione della maggiore efficacia possibile degli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, viene disposto quale misura sanzionatoria il divieto di nuove assunzioni, per le amministrazioni e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3. Vengono comunque fatte salve 1e assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione alla peculiarità di taluni settori».

FAMIGLIA

LE SEMPLIFICAZIONI PER I MUTUI

22

La disposizione della manovra d'estate sarà retroattiva? Sarà, cioè, applicabile il rimborso a chi ha surrogato o sostituito mutui? Io, per esempio, lo scorso anno ho dovuto attendere 9 mesi.
La norma non è retroattiva e si applica per i ritardi che si verificano dopo l'entrata in vigore del decreto legge.

23

Sarà indicato sulla norma sui mutui a chi rivolgersi in caso di ritardo della banca nel concedere la surroga per ottenere il rimborso?
La nuova norma prevede, a favore dei clienti, un risarcimento per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione. In caso di ritardo, la banca cedente è dunque tenuta a risarcire il cliente con l'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. La nuova disposizione sarà operativa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Se la banca non risarcirà spontaneamente il cliente, ci si dovrà rivolgere all'autorità giudiziaria competente.

LE RISPOSTE SONO A CURA DI
Arturo Bianco, Angelo Busani, Luca Gaiani

DALLA PRIMA

Non c'è quiete ma è passata la tempesta

Inoltre è ben lungi dall'essere un sistema finanziario autenticamente "privato". Al contrario, è tenuto in piedi, esplicitamente e implicitamente, da un massiccio puntello di denaro pubblico. La probabilità di problemi in futuro rasenta il 100%. Ma la speranza corrente è che la strada per questi nuovi problemi passi per una ripresa. Anche la prevista ripresa economica non avrà tanto l'aria di una ripresa. Le ultime previsioni sulla crescita nei paesi ad alto reddito per il 2010 sono molto al di sotto delle potenzialità. Ma è anche un momento in cui le stime dichiaratamente incerte sull'eccesso di capacità produttiva sono a livelli estremi. Per il 2009 l'Ocse calcola questi gap al 4,9% del prodotto interno lordo potenziale negli Usa, al 5,4% nel Regno Unito, al 5,5% nell'Eurozona e al 6,1% in Giappone. Considerando le previsioni di crescita modeste, l'eccesso di capacità produttiva sarà maggiore a fine 2010 che a fine 2009.

I rischi d'inflazione - o meglio di deflazione - sono evidenti. E anche l'eventualità di ulteriori aumenti della disoccupazione. Conseguentemente, il "tasso di equilibrio" di inflazione implicito nei titoli di Stato americani, indicizzati e convenzionali, è sceso ancora avvicinandosi all'1,5%. L'isteria di giugno sulla crescita dei rendimenti sui titoli di stato convenzionali appare insensata. Dietro all'eccesso di capacità produttiva e al massiccio incremento dei disavanzo di bilancio c'è la scomparsa del consumatore "spendaccione", soprattutto negli Usa.

A suggerirlo sono le enormi variazioni nel saldo fra entrate e uscite del settore privato, implicite nelle previsioni Ocse per le partite correnti e le finanze pubbliche. Nel 2007 il settore privato Usa ha speso il 2,4% del Pil in più di quello che ha guadagnato. Nel 2009, suggerisce l'Ocse, spenderà il 7,9% del Pil in meno di quello che guadagnerà. Questa massiccia iniezione di prudenza - tanto invocata dai critici e tanto poco apprezzata adesso che è arrivata - concorre in larga parte a spiegare lo spostamento verso i deficit di bilancio: tra il 2007 e il 2009, quel 10,3% di differenza nel saldo tra entrate e uscite nel settore privato è stato compensato da un peggioramento delle finanze pubbliche pari a un 7,3% del Pil, e da un miglioramento del disavanzo delle partite correnti pari al 3% del Pil.

E nonostante tutto, questa compensazione non ha impedito che emergesse una recessione profonda. La prudenza del settore privato probabilmente persisterà in un mondo del dopo-bolla caratterizzato da montagne di debiti. Nell'ultimo trimestre 2008 e nel primo di quest'anno l'indebitamento delle famiglie è leggermente sceso. Ma alla fine del primo trimestre 2009 il rapporto di indebitamento lordo delle famiglie rispetto al Pil era appena 2 punti più basso dei livelli di fine 2007. La riduzione della leva finanziaria è un processo doloroso e appena cominciato.

Se, come è probabile, il settore privato rimarrà prudente, il settore pubblico resterà prodigo. Inoltre, fintanto che durerà questo periodo di cautela nella spesa il rischio non sarà l'inflazione, ma la deflazione. La lezione del Giappone è che i bilanci espansivi e la pressione deflazionistica possono durare più a lungo di quanto chiunque immagini. Più a lungo durano, più insidiosa e inflazionistica potrebbe rivelarsi la fase di uscita. Chi si aspetta un pronto ritorno allo status quo del 2006 è un sognatore. La prospettiva più verosimile è una ripresa lenta e difficile, dominata da deleveraging e rischi deflattivi. I disavanzi rimarranno colossali per anni e anni. Le alternative - liquidazione dell'indebitamento in eccesso tramite un'esplosione dell'inflazione o una bancarotta generalizzata - non saranno consentite. Il persistere di una situazione di disoccupazione alta e crescita bassa potrebbe addirittura mettere a rischio la globalizzazione stessa. Una massiccia dipendenza da una forte espansione monetaria e da disavanzi di bilancio cospicui in Paesi un tempo "spendaccioni" alla fine risulterà insostenibile.

Come detto, più forte sarà la crescita della domanda rispetto al Pil potenziale in paesi un tempo in eccedenza e più forte sarà il riequilibrio globale, più sana la ripresa. Andrà così? Ne dubito.

Se una ripresa forte alla fine del tunnel è una prospettiva ancora tanto incerta, almeno il mondo sta imparando le lezioni giuste per la gestione futura dell'economia mondiale? Direi di no. Nel settore finanziario che sta emergendo dalla crisi l'azzardo morale è onnipresente, come e più di prima. Le debolezze di fondo non sono ancora state corrette. E persistono dubbi anche sul funzionamento del sistema monetario internazionale basato sul dollaro, sui giusti obiettivi della politica monetaria, sulla gestione dei flussi di capitale globale, sulla vulnerabilità delle economie emergenti, evidenziata da quello che sta succedendo nell'Europa centro-orientale, e, non meno importante, sulla fragilità finanziaria che ha trovato dimostrazione tanto spesso e tanto dolorosamente negli ultimi trent'anni. Indipendentemente da quanto sarà complicata la ripresa, questi sono interrogativi che non dobbiamo ignorare.

Martin Wolf
(traduzione di Fabio Galimberti)

© FINANCIAL TIMES

OGGI ON LINE
Il Sole 24 ORE .com
www.ilsole24ore.com

HI-TECH
Grande sfida sul web: c'è anche Ibm nel mirino di Google
Non c'è solo Microsoft sotto il tiro di Google: ora la regina di Internet ha puntato le armi contro Ibm lanciando un tool che consente il trasferimento di posta, calendario e contatti «dall'ambiente» di Ibm a quello di Google. Online servizi sulle grandi manovre nel software e sul web, con focus sulla convergenza tra browser e sistema operativo

LE PROVE DI MOTORI24
Ecco la Bmw 330d: al volante della prima «Euro 6»

CON IL PIANO CASA
Un progetto di abitazione low cost ispirata al Lego